



Intercultura
Incontri che cambiano il mondo. Dal 1955



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118C.M.
CZIC856002 – C.F. 97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it web: www.icdonmilanicz.edu.it

Prot. n. 7309

Circ. n. 95

Catanzaro, 3/12/2021

Al personale docente

Al personale ATA

LORO SEDI

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Tra le misure urgenti:

- **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021**;
- **l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre**, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.**

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 2 del DL 172/2021, disponibile in allegato o al seguente link

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'Art.3, comma 2 del Decreto leg. n.39/1993